

# LEGISLAZIONE NEWS

A cura del Servizio Affari istituzionali e avvocatura • Arpa Emilia-Romagna

## IN EMILIA-ROMAGNA LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI DIVENTANO LEGGE

Lr 27 maggio 2022, n. 5  
Bur Emilia-Romagna n.162 del 27/05/2022

Publicata sul Bur la legge regionale sulla promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Gruppi di persone fisiche, imprese, enti territoriali, di ricerca e formazione, religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale possono decidere di agire collettivamente per produrre, distribuire, scambiare, accumulare energia a impatto zero attraverso impianti di energia rinnovabile con l'obiettivo di contribuire in maniera concreta al raggiungimento della piena decarbonizzazione e ridurre le emissioni di gas climalteranti in atmosfera, promuovendo un sistema energetico decentrato e interconnesso, anche grazie a un ruolo più attivo dei clienti finali.

La Regione Emilia-Romagna avrà un particolare riguardo per i progetti a forte valenza sociale e territoriale che coinvolgono i soggetti svantaggiati, ma anche per le opportunità che si potranno creare per il mondo economico. La nuova legge è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Patto per il lavoro e per il clima sottoscritto dalla Regione a dicembre 2020, con il quale è stato previsto il raggiungimento della "neutralità carbonica" entro il 2050 e il passaggio alle energie pulite e rinnovabili entro il 2035.

## PERCORSI ESCURSIONISTICI: DALLA REGIONE 360 MILA EURO

<https://regioneeer.it/Bandopercorsiescursionistici2022>

La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 360 mila euro per finanziare la manutenzione ordinaria e la sicurezza dei percorsi escursionistici: ne possono beneficiare i Comuni e le Unioni di Comuni della regione. Il bando prevede una linea preferenziale per i sentieri che ricadono nel territorio montano, a partire da quelli con minor popolazione, e per i progetti che riguardano l'Alta via dei parchi – l'itinerario appenninico lungo oltre 500 km tra Emilia-Romagna, Toscana e Marche – specialmente per i tratti proposti in forma coordinata da più Comuni.

Per i Comuni non montani, verranno favoriti i programmi che interessano, per almeno il 50% del tracciato, il territorio di un'area protetta, di un sito di Rete Natura 2000 o di un'area Mab Unesco.

## ABBANDONO DI RIFIUTI E RESPONSABILITÀ DELL'EX RAPPRESENTANTE LEGALE

Tar Emilia Romagna, sez. II, sentenza 1 giugno 2022, n. 449  
Tar Lombardia, sez. III, sentenza 27 aprile 2022, n. 911

Deve ritenersi sussistente la responsabilità dell'ex legale rappresentante di una società fallita per il deposito di rifiuti pericolosi avvenuto durante gli anni in cui lo stesso ricopriva tale carica e la società produttrice risultava *in bonis*, con la conseguenza che l'obbligo di sostenere i relativi costi di bonifica del sito devono ritenersi ricadere sullo stesso ex legale rappresentante. È quanto ha stabilito il Tar Emilia-Romagna nel respingere un ricorso per l'annullamento di un provvedimento con cui l'Agenzia ambientale regionale ha individuato nel rappresentante legale cessato di una società fallita il soggetto tenuto agli adempimenti di cui all'art. 242, Dlgs 152/2006, quale responsabile del deposito incontrollato di rifiuti avvenuto da parte della società prima del fallimento della stessa, non potendo detti obblighi ritenersi gravanti sulla curatela (Tar Emilia-Romagna, sez. II, sentenza 1 giugno 2022, n. 449).

La pronuncia declina ancora una volta il principio comunitario che addossa su chi inquina il pagamento dei relativi costi, a condizione che ne venga dimostrata la responsabilità, nel caso di specie comprovata dall'ineroperatività della società, rimasta prima priva di legale rappresentante, e di lì a poco fallita senza che la curatela venisse ammessa all'esercizio provvisorio.

Tale pronuncia si pone in linea di continuità con quanto di recente affermato dal Tar Lombardia, secondo cui il curatore non può essere chiamato a rispondere dell'abbandono di rifiuti derivante dal precedente comportamento – omissivo o commissivo – dell'impresa fallita *"non subentrando la curatela negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità del fallito e, quindi, in assenza di alcun dovere del curatore di adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti"* (Tar Lombardia, Sez. III, sentenza 27 aprile 2022, n. 911).

## OBBLIGHI DI BONIFICA E VICENDE SOCIETARIE

Consiglio di Stato, sentenza 22 maggio 2022, n. 3059

Che a pagare sia tenuto chi ha inquinato è principio consolidato ma, come garantire l'effettività di tale principio quando il soggetto inquinatore rifugge la propria responsabilità ricorrendo a evolutive modificazioni della propria forma societaria?

È quanto ha vagliato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3059 del 22 maggio 2022, relativa al mancato adempimento degli obblighi di messa in sicurezza e di redazione del piano di caratterizzazione e di bonifica da parte di una società di persone poi incorporata in una società di capitali.

Una simile operazione, sia pure civilisticamente legittima, di fatto consentiva alla società autrice di aggirare i propri obblighi riparatori per il grave inquinamento ambientale causato antecedentemente all'incorporazione, dotandola inoltre dello schermo della personalità giuridica. Netta la posizione del Consiglio di Stato, secondo cui gli obblighi amministrativi di recupero si trasmettono alla società derivante dalla trasformazione della prima, pena l'impossibilità oggettiva di addossare detti obblighi a qualsivoglia altro soggetto. Diversamente opinando, dovrebbe concludersi che una società autrice di un grave inquinamento ambientale potrebbe neutralizzare i propri obblighi riparatori semplicemente modificando la propria forma societaria. Dunque *chi inquina paga*, anche se nel frattempo si è trasformato in una società diversa. Per questa via il Consiglio di Stato ha restituito pienezza a un principio che operazioni civilistiche del tutto lecite, ma abilmente concepite, avrebbero consentito facilmente di frustrare, con la conseguente ricaduta degli obblighi riparatori sull'intera collettività.

## TUTELA DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Corte di Cassazione, sentenza n. 21034 del 30 maggio 2022

Devono essere qualificate come "reflui industriali" le acque piovane che cadendo al suolo subiscono contaminazione con sostanze o materiali inquinanti. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21034 del 30 maggio 2022, ribadendo il consolidato orientamento interpretativo relativo al criterio distintivo tra acque piovane e reflui industriali. Come chiarito dalla Corte, l'inquinamento per scarico si configura ogni qualvolta ricorra versamento di rifiuti liquidi o solidi provenienti dall'insediamento produttivo nella sua totalità, e cioè nella "inscindibile composizione di suoi elementi". A nulla rileva che parte del materiale versato sia composto da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli dei servizi igienici o delle acque meteoriche, quando immessi in un unico corpo recettore. Nel caso di specie, le acque meteoriche defluivano attraverso grondaie e caditoie in stabili tubazioni in cui venivano stoccate acque derivanti dalla lavorazione del legno, di natura tipicamente industriale, a carattere pericoloso e inquinante.